

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1999

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di montaggio di scale prefabbricate

[notificata con il numero C(1999) 113]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/89/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione<sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 93/68/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'allegato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3

definite nell'allegato III, punto 2.ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2.i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2.ii);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

*Articolo 2*

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati relativi agli orientamenti per il benessere tecnico europeo.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1999.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

*ALLEGATO I*

**Kit di montaggio di scale prefabbricate** (scale complete commercializzate come kit, compresi gradini prefabbricati e altri componenti) <sup>(1)</sup>:

— per l'uso nell'edilizia abitativa e in altri edifici.

—

<sup>(1)</sup> Esclusi il calcestruzzo monolitico e le scale di acciaio. Sono inoltre escluse dalla presente decisione anche le scale prefabbricate di fattura tradizionale, costruite con legno solido e impiegate all'interno di edifici singoli.

## ALLEGATO II

## ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

*Nota: per i kit aventi più di uno degli usi specificati alle voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.*

## GRUPPO DI PRODOTTI

## KIT DI MONTAGGIO DI SCALE PREFABBRICATE (1/2)

## 1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benessere tecnico europeo:

| Prodotti                                | Uso previsto   | Livelli o classi | Sistemi di attestazione di conformità |
|---|--|------------------|---------------------------------------|
| Kit di montaggio di scale prefabbricate | per l'uso nell'edilizia abitativa e in altri edifici | —                | 2+                                    |

Sistema 2+: Cfr. allegato III, punto 2ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 1, ovvero certificazione del controllo di produzione nella fabbrica da parte di un organismo riconosciuto, in base a ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione, come pure sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti dei controlli di produzione nella fabbrica.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

## GRUPPO DI PRODOTTI

## KIT DI MONTAGGIO DI SCALE PREFABBRICATE (2/2)

## 1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benessere tecnico europeo:

| Prodotti                                | Uso previsto   | Livelli o classi                                       | Sistemi di attestazione di conformità |
|---|--|--|---------------------------------------|
| Kit di montaggio di scale prefabbricate | per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco | A <sup>(1)</sup> , B <sup>(1)</sup> , C <sup>(1)</sup> | 1                                     |
|   |  | A <sup>(2)</sup> , B <sup>(2)</sup> , C <sup>(2)</sup> | 3                                     |
|   |  | A <sup>(3)</sup> , D, E, F                             | 4                                     |

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2.1), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: Cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: Cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

<sup>(1)</sup> Materiali per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

<sup>(2)</sup> Materiali per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

<sup>(3)</sup> Materiali della classe A che, ai sensi della decisione 96/603/CE, non devono essere sottoposti alle prove di reazione al fuoco.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.